

Civile Sent. Sez. L. Num. 7047 Anno 2019

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE

Relatore: PONTERIO CARLA

Data pubblicazione: 12/03/2019

SENTENZA

sul ricorso 357-2016 proposto da:

SICURITALIA SERVIZI FIDUCIARI SOCIETA' COOPERATIVA, già
SICURITALIA SAI SOCIETA' COOPERATIVA, in persona del
legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA F. DENZA 3, presso lo studio
dell'avvocato ANGELO MARTUCCI, che la rappresenta e
difende unitamente all'avvocato LUIGI GRANATO;

- *ricorrente* -

contro

SANFILIPPO GIUSEPPE, TRIPOLONE MARCO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo

2018

4323

studio dell'avvocato SAVINA BOMBOI, che li rappresenta
e difende unitamente agli avvocati BRUNO COSSU,
AGOSTINO CALIFANO;

- **controricorrenti** -

nonchè contro

AMT S.P.A. ;

- **intimata** -

avverso la sentenza n. 232/2015 della CORTE D'APPELLO
di GENOVA, depositata il 25/06/2015 R.G.N. 152/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/12/2018 dal Consigliere Dott. CARLA
PONTERIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato ANGELO MARTUCCI;

udito l'Avvocato SAVINA BOMBOI.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Genova, con sentenza n. 232 pubblicata il 25.6.2015, ha respinto l'appello proposto da Sicuritalia Servizi Fiduciari soc. coop. (d'ora in avanti, Sicuritalia) avverso le sentenze di primo grado (parziale e definitiva) con cui la società datoriale era stata condannata a corrispondere ai lavoratori, Sanfilippo Giuseppe e Tripolone Marco (già dipendenti di Servizi e Sistemi s.r.l. e transitati, con passaggio diretto, alle dipendenze di Sicuritalia, aggiudicataria dell'appalto), le differenze retributive calcolate in base al c.c.n.l. Pulizie e Multiservizi, anziché in base ai contratti collettivi Commercio Cisal e Portieri e Custodi.

2. La Corte di merito ha confermato l'applicabilità ai due soci lavoratori dei trattamenti economici complessivi previsti dal c.c.n.l. Multiservizi in base alle disposizioni degli artt. 3 e 6, L. n. 142 del 2001 e dell'art. 7, comma 4, D.L. n. 248 del 2007, convertito in L. n. 31 del 2008; inoltre, in base all'art. 118, comma 6, D.Lgs. n. 163 del 2006, in quanto riferibile anche agli appalti affidati da imprese private con partecipazione pubblica, quale era A.M.T. s.p.a.; ha respinto la tesi della società datoriale secondo cui la disposizione in esame fosse riferibile unicamente al subappaltatore e non anche all'appaltatore, come nel caso di specie Sicuritalia.

3. Ha accertato, anche attraverso il richiamo alla sentenza n. 206 del 2014 emessa dalla medesima Corte d'appello, come il c.c.n.l. Multiservizi fosse quello maggiormente diffuso a livello nazionale e locale nel settore delle pulizie, del portierato fiduciario non armato, dell'attività di attesa e facchinaggio, oggetto dell'appalto A.M.T. s.p.a., e come la circostanza della maggiore diffusività nazionale non fosse stata contestata da Sicuritalia.

4. Ha definito obbligatoria l'applicabilità del trattamento economico complessivo previsto dal c.c.n.l. Multiservizi, in base alle disposizioni sopra richiamate, sia per la maggiore rappresentatività comparativa delle organizzazioni stipulanti e sia per la diretta riferibilità del contratto al settore oggetto dell'appalto.

5. Ha precisato come il c.c.n.l. Commercio Cisal, oltre ad essere sottoscritto da una sola sigla sindacale (la Cisal), fosse riferibile alla prestazione di servizi in

ogni settore merceologico (terziario – servizi) mentre il c.c.n.l. Portieri e Custodi disciplinasse i rapporti di lavoro alle dipendenze dei proprietari di fabbricati o loro consorzi, e per addetti ad amministrazioni immobiliari o condominiali.

6. Ha ribadito il contenuto dell'obbligo posto dall'art. 7, comma 4, D.L. n. 248 del 2007, convertito in L. n. 31 del 2008, e dall'art. 118, comma 6, D.Lgs. n. 163 del 2006, come concernente l'applicazione del trattamento economico complessivo e non solo di quello base, dovendosi tener conto anche degli accordi locali. Ha escluso che i conteggi eseguiti dal c.t.u. comprendessero somme relative a periodi oggetto della diffida accertativa della D.P.L. e che includessero il trattamento di fine rapporto, non spettante per essere i rapporti di lavoro ancora in corso.

7. Ha considerato inammissibile, perché sollevata per la prima volta in appello, l'eccezione sul carattere discontinuo dell'attività di portierato e custodia svolta dagli appellati, che avrebbe comportato il computo dello straordinario su un orario normale di 45 ore, anziché di 40 ore; ha giudicato l'eccezione comunque infondata per essere pacifico, in quanto non contestato, che i soci lavoratori svolgessero mansioni non solo di guardiania passiva ma anche di consegna e custodia della posta interna tra i vari impianti aziendali situati in diverse zone della città e provvedessero alla chiusura degli accessi di alcuni impianti.

8. Ha confermato la statuizione di primo grado sulle spese di lite ritenendo congrua la somma liquidata, per la complessità delle questioni oggetto di causa e tenuto conto dell'aumento per il numero delle parti, trattandosi di cause riunite.

9. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Sicuritalia, affidato a sei motivi, cui hanno resistito con controricorso i signori Sanfilippo e Tripolone.

10. A.M.T. s.p.a. è rimasta intimata.

11. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria, ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la Sicuritalia ha censurato la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 118, D.Lgs. n. 163 del 2006 e dell'art. 12

delle preleggi, per avere la Corte di merito interpretato la disposizione citata come relativa a fattispecie anche diverse dal subappalto, in contrasto col criterio ermeneutico letterale (nel caso di specie riferito in particolare alla rubrica della norma) e con quello logico-teleologico.

2. Col secondo motivo la società ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2070 c.c., degli artt. 36 e 39 Cost., degli artt. 118, comma 6, D.Lgs. n. 163 del 2006, 3 e 6, L. n. 142 del 2001, 7, comma 4, L. n. 31 del 2008, del c.c.n.l. Commercio Cisal e del c.c.n.l. Portieri e Custodi.

3. Ha sostenuto come la Corte di merito avesse male applicato l'art. 118 citato, dando rilievo al requisito della maggiore diffusione del c.c.n.l. Multiservizi a livello nazionale e locale, laddove la disposizione citata non richiede alcuna comparazione in base alla maggiore diffusione dei contratti ma unicamente che si tratti di "contratti collettivi in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni".

4. Ha affermato come la Corte d'appello avesse male applicato l'art. 7, L. n. 31 del 2008 nell'affermare l'obbligatorietà del trattamento retributivo previsto dal c.c.n.l. Multiservizi in quanto sottoscritto dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale, trattandosi di requisito soddisfatto anche dal c.c.n.l. Portieri e Custodi, richiamato dal Regolamento cooperativo.

5. Ha dedotto l'erronea applicazione delle disposizioni sopra richiamate di cui alle leggi n. 142 del 2001, n. 31 del 2008 e al D.Lgs. n. 163 del 2006, per avere la Corte di merito escluso la compatibilità con le stesse del c.c.n.l. Commercio Cisal sulla base della non perfetta coincidenza del settore merceologico di tale contratto collettivo con quello contenuto nell'oggetto sociale di Sicuritalia, sebbene le norme citate non contenessero un simile precetto e sebbene l'effettiva attività di Sicuritalia coincidesse con una parte del settore contemplato dal c.c.n.l. Cisal.

6. Secondo la società ricorrente, inoltre, la statuizione della Corte di merito sulla non compatibilità del c.c.n.l. Portieri e Custodi con le disposizioni citate poggerebbe sull'erronea interpretazione del contratto collettivo (artt. 1 e 17) come relativo ad un settore merceologico diverso dall'attività oggetto

dell'appalto (di guardiania di immobili di proprietà dell'appaltante), con la conseguenza di avere la Corte d'appello anche trascurato il dato della sottoscrizione di detto contratto da parte delle tre sigle Cgil, Cisl e Uil, al pari del c.c.n.l. Multiservizi.

7. Col terzo motivo di ricorso Sicuritalia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2070 c.c. e degli artt. 36 e 39 Cost., per avere la Corte d'appello imposto alla società datoriale l'applicazione del c.c.n.l. Multiservizi nei rapporti con i soci lavoratori, sancendo in tal modo l'estensione dell'efficacia del predetto contratto a soggetti non vincolati, secondo un meccanismo diverso da quello previsto dall'art. 39 Cost.. Ha sottolineato come la previsione, da parte di alcuni contratti collettivi, di condizioni economiche meno favorevoli per i lavoratori non comportasse automaticamente la non congruità di tali trattamenti rispetto all'art. 36 Cost. e come nel caso di specie ogni verifica di congruità fosse stata omessa dalla Corte d'appello.

8. Col quarto motivo la società ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 115 c.p.c. in relazione al principio del diritto alla prova e al principio di non contestazione, in riferimento all'art. 118, D.Lgs. n. 163 del 2006.

9. Ha sostenuto la falsa applicazione del principio di non contestazione in riferimento ad un parametro, la maggiore diffusione del contratto collettivo, non previsto dalle norme citate e quindi non rilevante ai fini della decisione; ha dedotto la violazione del diritto alla prova, compreso nel principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., per la mancata ammissione della prova testimoniale dedotta al fine di dimostrare come i contratti collettivi (Commercio Cisl e Portieri e Custodi) fossero applicati, come richiesto dall'art. 118 cit., anche nel territorio di Genova da aziende affidatarie di servizi analoghi a quelli svolti da Sicuritalia presso A.M.T. s.p.a..

10. Col quinto motivo la società ricorrente ha censurato la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6, L. n. 142 del 2001, art. 7, L. n. 31 del 2008, dell'articolo unico del R.D. n. 2657 del 1923, anche in relazione all'art. 32 bis c.c.n.l. Multiservizi.

11. Ha sostenuto come la Corte di merito avesse errato nella determinazione del *quantum* di differenze retributive non avendo considerato come la modifica, ad opera della L. n. 30 del 2003, dell'art. 6, comma 2, L. n. 142 del 2001, avesse ampliato le ipotesi di deroga regolamentare col solo limite del trattamento economico minimo, rilevando il c.c.n.l. quale parametro esterno per determinare tali condizioni minime.

12. Ha argomentato la violazione del R.D. n. 2657 del 1923 nel computo delle ore di straordinario a partire dalla quarantunesima ora, anziché dalla quarantaseiesima, sostenendo di aver allegato fin dal primo grado (capitoli 11, 23 e 24 della memoria di costituzione, di cui ha riportato alcuni estratti) il carattere discontinuo dell'attività svolta da Sicuritalia.

13. Col sesto motivo di ricorso (erroneamente rubricato come quinto), la società ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c., per avere la Corte d'appello condannato parte datoriale al pagamento delle spese di lite e di c.t.u. senza rilevare che si era verificata una soccombenza reciproca per essere state le domande dei ricorrenti accolte in misura ridotta del 35%.

14. I primi tre motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto investono, da diversi punti di vista, l'interpretazione e l'applicazione della disciplina dettata sul trattamento economico dei soci lavoratori di cooperativa.

15. Al riguardo sono necessarie alcune premesse.

16. La L. n. 142 del 2001, nell'ottica di estendere ai soci lavoratori di cooperativa le tutele proprie del lavoro subordinato, ha disposto all'art. 3, comma 1, che: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo".

17. Sulla stessa linea si colloca la previsione dell'art. 6, comma 2, della medesima legge che, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 9, lett. f), L. n. 30 del 2003, ha stabilito come il rinvio ai contratti collettivi nazionali operasse solo per il "trattamento economico minimo di cui all'articolo 3, comma 1", escludendo che il regolamento cooperativo potesse contenere disposizioni derogatorie in *peius* rispetto a tale trattamento minimo.

18. In questo contesto è intervenuto il D.L. n. 248 del 2007, convertito in L. n. 31 del 2008, che all'art. 7 comma 4 ha previsto: "Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria".

19. Tale previsione, come si legge in Corte Cost. n. 51 del 2015, è stata adottata all'indomani del Protocollo d'intesa, sottoscritto il 10 ottobre 2007 da Ministero del lavoro, Ministero dello sviluppo economico, AGCI, Confcooperative, Legacoop, CGIL, CISL, UIL, in cui il Governo assumeva l'impegno di avviare «ogni idonea iniziativa amministrativa affinché le cooperative adottino trattamenti economici complessivi del lavoro subordinato, previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, non inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle associazioni del movimento cooperativo e dalle organizzazioni sindacali per ciascuna parte sociale comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore di riferimento» (punto C). L'obiettivo condiviso dai firmatari del Protocollo è di contestare l'applicazione di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni datoriali e sindacali di non accertata rappresentatività, che prevedano trattamenti retributivi potenzialmente in contrasto con la nozione di retribuzione sufficiente, di cui all'art. 36 Cost., secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza in collegamento con l'art. 2099 cod. civ..".

20. L'art. 7 in esame, al pari dell'art. 3, L. n. 142 del 2001, richiama i trattamenti economici complessivi minimi previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, quale parametro esterno e indiretto di commisurazione del trattamento economico complessivo ai criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, previsti dall'art. 36 Cost., di cui si impone l'osservanza anche al lavoro dei soci di cooperative.

21. Il fatto che nel tempo sia stata attribuita alla contrattazione collettiva, nel settore privato e poi anche nel settore pubblico, il ruolo di fonte regolatrice nell'attuazione della garanzia costituzionale di cui all'art. 36 Cost., non impedisce al legislatore di intervenire a fissare in modo inderogabile la retribuzione sufficiente, attraverso, ad esempio, la previsione del salario minimo legale, suggerito dall'OIL come politica per garantire una "giusta retribuzione" (ed oggetto dell'art. 1, comma 7, lett. g) delle legge delega n. 183 del 2014, in questa parte rimasta inattuata) oppure, come avvenuto nella materia in esame, attraverso il rinvio alla contrattazione collettiva.

22. L'attuazione per via legislativa dell'art. 36 Cost., nella perdurante inattuazione dell'art. 39 Cost., non comporta il riconoscimento di efficacia *erga omnes* del contratto collettivo ma l'utilizzazione dello stesso quale parametro esterno, con effetti vincolanti (cfr. Corte Cost. n. 51 del 2015).

23. L'art. 7, L. n. 31 del 2008 presuppone un concorso tra contratti collettivi nazionali applicabili in un medesimo ambito ("in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria") e attribuisce riconoscimento legale ai trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria e quindi presumibilmente capaci di realizzare assetti degli interessi collettivi più coerenti col criterio di cui all'art. 36 Cost., rispetto ai contratti conclusi da associazioni comparativamente minoritarie nella categoria.

24. Come si legge nella sentenza della Corte Cost. n. 51 del 2015, "nell'effettuare un rinvio alla fonte collettiva che, meglio di altre, recepisce l'andamento delle dinamiche retributive nei settori in cui operano le società

cooperative, l'articolo censurato (art. 7, D.L. n. 248 del 2007, ndr.) si propone di contrastare forme di competizione salariale al ribasso, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale che, da tempo, ritiene conforme ai requisiti della proporzionalità e della sufficienza (art. 36 Cost.) la retribuzione concordata nei contratti collettivi di lavoro firmati da associazioni comparativamente più rappresentative", (in tal senso anche Cass. n. 17583 del 2014; n. 19832 del 2013).

25. Dall'assetto come ricostruito non deriva alcun rischio di lesione del principio di libertà sindacale e del pluralismo sindacale. La scelta legislativa di dare attuazione all'art. 36 Cost., fissando standard minimi inderogabili validi sul territorio nazionale, a tal fine generalizzando l'obbligo di rispettare i trattamenti minimi fissati dai contratti collettivi conclusi dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria, non fa venir meno il diritto delle organizzazioni minoritarie di esercitare la libertà sindacale attraverso la stipula di contratti collettivi, ma limita nei contenuti tale libertà, dovendo essere comunque garantiti livelli retributivi almeno uguali a quelli minimi normativamente imposti. Parimenti, le singole società cooperative potranno scegliere il contratto collettivo da applicare ma non potranno riservare ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo inferiore a quello che il legislatore ha ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di sufficienza e proporzionalità della retribuzione.

26. Nella fattispecie oggetto di causa, i regolamenti della società cooperativa Sicuritalia succedutisi negli anni 2007 e 2009 facevano riferimento, al fine di individuare il trattamento economico dei soci lavoratori, rispettivamente al c.c.n.l. Commercio Cisal e al c.c.n.l. Portieri e Custodi.

27. La Corte d'appello, data la pluralità di contratti collettivi astrattamente riferibili al settore oggetto dell'appalto A.M.T. s.p.a. (concernente la "guardiania di immobili di proprietà dell'appaltante"), ha individuato quale parametro del trattamento economico minimo obbligatoriamente applicabile ai soci lavoratori della cooperativa Sicuritalia, quello previsto dal c.c.n.l. Multiservizi.

28. Più esattamente, la Corte di merito ha ritenuto che quest'ultimo contratto collettivo rispondesse ai requisiti individuati sulla base di interpretazione

integrata delle disposizioni sopra richiamate, in quanto stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e attinente alla categoria oggetto dell'appalto in questione.

29. La non utilizzabilità, quale parametro del trattamento economico minimo, del c.c.n.l. Cisl è stata motivata in ragione della coincidenza solo parziale del settore e della sottoscrizione dello stesso da parte di una sola sigla sindacale, la Cisl, con conseguente difetto del requisito di sottoscrizione da parte delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative quale garanzia di realizzazione di un assetto di interessi più coerente con l'art. 36 Cost.

30. Parimenti, la Corte di merito ha escluso l'utilizzabilità del c.c.n.l. Portieri e Custodi (esattamente "contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati"), quale parametro ai fini del trattamento economico minimo, in quanto relativo ad un settore non sovrapponibile a quello oggetto dell'appalto A.M.T. s.p.a.. L'art. 1 del c.c.n.l. suddetto definisce il proprio ambito di applicazione come volto a disciplinare il rapporto dei lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati e da quelli addetti ad amministrazioni immobiliari o condominiali. Tale contratto, se pure sottoscritto dalle sigle sindacali confederali dei lavoratori (Cgil, Cisl e Uil), risulta stipulato, per parte datoriale, da un'unica organizzazione sindacale, la Confederazione italiana della proprietà edilizia (Confedilizia), il che non soddisfa il corrispondente requisito previsto dall'art. 7, L. n. 31 del 2008.

31. La decisione d'appello si fonda su una corretta interpretazione ed applicazione delle disposizioni sopra richiamate e dei contratti collettivi esaminati e si sottrae pertanto alle censure di violazione di legge mosse dalla società ricorrente.

32. Non possono trovare ingresso in questa sede censure che investono accertamenti in fatto, ad esempio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali stipulanti, sull'oggetto dell'attività di Sicuritalia e sulla coincidenza tra questo e il settore dei contratti collettivi esaminati, e che si collocano al di fuori del vizio di violazione di legge e nell'ambito del vizio motivazionale, nel caso di specie neanche articolato secondo lo schema del

nuovo art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (cfr. Cass., S.U., n. 8053 del 2014), applicabile *ratione temporis*.

33. Il quarto motivo di ricorso è anch'esso infondato rilevando la maggiore o minore diffusività del contratto collettivo unicamente quale indice della misura della rappresentatività delle organizzazioni sindacali stipulanti, requisito quest'ultimo espressamente contemplato dall'art. 7, L. n. 31 del 2008 e oggetto nel caso di specie di accertamento in fatto della Corte d'appello non sindacabile in questa sede di legittimità.

34. Sul quinto motivo di ricorso, deve anzitutto rilevarsi come nella fattispecie in esame non si faccia questione di deroghe in *peius* introdotte dal regolamento adottato dalla società cooperativa (cfr. art. 6, L. n. 142 del 2001) bensì di individuazione del trattamento economico utilizzabile quale parametro di una retribuzione proporzionata e sufficiente per i soci lavoratori.

35. Le disposizioni su cui si basa la decisione della Corte di merito, in particolare l'art. 3, L. 142 del 2001 e l'art. 7, L. n. 31 del 2008, dichiarano applicabile ai soci lavoratori di cooperativa il "trattamento economico complessivo" non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di maggiore rappresentatività comparativa e l'art. 118, comma 6, cit. impone di "osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore nel settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni".

36. Dal combinato disposto delle norme appena richiamate emerge come il parametro rappresentato dal trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva debba intendersi "complessivo", quindi inclusivo della retribuzione base e delle altre voci aventi natura retributiva, ed inoltre come tale trattamento rappresenti un limite al di sotto del quale non sia possibile scendere, neanche per effetto di specifiche disposizioni derogatorie contenute nel regolamento cooperativo che, in quanto di minor favore rispetto alla contrattazione collettiva di categoria normativamente assunta a parametro dell'art. 36 Cost., sarebbero nulle.

37. Questa Corte (Cass. n. 17583 del 2014; n. 19832 del 2013) ha già affermato come "In tema di società cooperative, nel regime dettato dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo (ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, la cui applicabilità, quanto ai minimi contrattuali, non è condizionata dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 6 della legge n. 142 del 2001, che destinato a disciplinare, essenzialmente, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci e ad indicare le norme, anche collettive, applicabili, non può contenere disposizioni derogatorie di minor favore rispetto alle previsioni collettive di categoria".

38. Neppure appare fondata la dedotta violazione di legge in materia di lavoro discontinuo, oggetto sempre del quinto motivo di ricorso, non risultando censurata la statuizione della sentenza d'appello sulla novità della questione e non essendo comunque ammissibili in questa sede di legittimità censure sull'accertamento in fatto, compiuto dalla sentenza impugnata, quanto al carattere non discontinuo dell'attività non limitata alla guardiania passiva ma comprensiva di consegna della posta tra i vari impianti aziendali e di chiusura di alcuni accessi.

39. Il sesto motivo di ricorso, con cui si è impugnata la statuizione di condanna della società appellante alle spese di lite, è parimenti da respingere. Occorre premettere che al procedimento in esame, iniziato in primo grado nel 2013, si applica l'art. 92 c.p.c. nel testo modificato dalla L. n. 69 del 2009, il cui secondo comma prevede: "Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti".

40. In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; esula pertanto da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte

le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia negli altri casi consentiti dall'ordinamento (Cass., Ord. n. 24502 del 2017; n. 8421 del 2017). Non vi è quindi spazio per censure sul mancato esercizio di tale potere.

41. Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto.

42. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti dei lavoratori controricorrenti segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. Non luogo a provvedere sulle spese nei confronti di A.M.T. s.p.a., rimasta intimata.

43. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti dei controricorrenti che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarre in favore degli avvocati A. Califano, B. Cossu, S. Bomboi.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13.

Così deciso in Roma il 12.12.2018.